

Strumento utilizzabile anche tramite cessioni solo se l'attività prosegue

Le novità in arrivo

Il decreto correttivo esclude la liquidazione e apre alla continuità indiretta

Come nel concordato in continuità anche per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro) si potrà prevedere la liquidazione di beni non necessari e il ricorso alla continuità indiretta, che compie così un altro passo della sua “lunga marcia” per l’equiparazione a quella diretta. Saranno inoltre possibili anche piani a contenuto parzialmente liquidatorio, ma solo nel contesto di continuità aziendale. Sono queste le principali novità contenute nelle ipotesi di modifica all’articolo 64-bis del Codice della crisi previste nelle bozze del decreto correttivo. L’obiettivo è superare incertezze applicative emerse nella prassi.

La relazione al decreto precisa che il Pro non può essere funzionale alla mera liquidazione disgregativa dell’impresa, ma solo alla continuità aziendale. Verrebbe quindi soppresso il richiamo (disapplicativo) all’articolo 114 del Codice della crisi, che ha indotto qualcuno a sostenere l’ammissibilità di Pro liquidatori. Il correttivo ne prevede infatti la sostituzione con il nuovo articolo 114-bis, che regolerebbe la liquidazione di beni nel concordato in continuità.

Fra le altre novità il chiarimento che l’adozione del Pro è una scelta esclusiva dell’imprenditore e non sarebbero quindi ammesse proposte concorrenti.

Verrebbe quindi eliminato il richiamo all’articolo 90 sulle proposte concorrenti, poiché il Pro è uno strumento utilizzabile dal solo debitore, che – a differenza del concordato – non consente proposte alternative di terzi.

Verrebbe poi delimitata e disciplinata l’area delle operazioni liquidatorie consentite, per superare le incertezze sulla (in)compatibilità del Pro con finalità meramente liquidatorie (oggi assai dibattuta). Si consentirebbe, anche prima dell’omologa, il trasferimento dell’azienda o di uno o più rami senza trasferimento dei debiti (fatta salva la solidarietà dell’acquirente per i crediti dei lavoratori), ma il tribunale dovrebbe verificarne la funzionalità alla continuità (anche indiretta) e alla migliore soddisfazione dei creditori. Resterebbe invece fermo il principio di competitività nella selezione dell’acquirente, coerente con il richiamo alla disciplina delle offerte concorrenti (articolo 91) già presente nelle norme vigenti e ritenuta applicabile anche nella fase ante omologa (Tribunale di Modena, 24 ottobre 2023).

Verrebbe infine precisato che ai fini del *cram down* la comparazione con la liquidazione giudiziale va riferita alla data della domanda e non al momento dell’omologa. Anche per gli altri strumenti di regolazione della crisi, compreso il concordato, dovrebbe quindi ritenersi che il valore di liquidazione – parametro di riferimento per la convenienza e per la distribuzione dell’eccedenza secondo le regole di priorità relativa – vada riferito in modo “statico” al momento della domanda.